

disciplina della costruzione, circolazione e sosta della auto-caravan;

Considerata l'esigenza di dover disciplinare ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta legge, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

#### Art. 1

1. I liquidi e le sostanze chimiche di cui all'art. 5, comma 4, della legge 14 ottobre 1991, n. 336, impiegati, sotto forma di preparati, nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan, devono avere le seguenti caratteristiche:

— biodegradabilità dei tensioattivi sintetici presenti, non inferiore al 90%;

— non classificabilità come preparati molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni, altamente infiammabili, infiammabili ed esplosivi ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio 1992, recante norme in materia di classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura di preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29

**DOSSIER**

#### § 9 - Circolazione e sosta delle autocaravan (Art. 185 Codice della Strada)

Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.)

(Impianti di smaltimento igienico-sanitario)

1. Gli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore dell'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, nonché il proprietario o gestore dell'area di servizio dotata di impianto di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica, ed avente una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, deve inoltrare al Comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica o dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nella quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, occorrerà prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 "Successive modificazioni";

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

2. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

3. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi, ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

4. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si adottano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

5. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario deve essere indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

#### § 10 - Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (Artt. 186-188 Codice della Strada)

Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.)

(Guida sotto l'influenza dell'alcool)

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua



332